

COMUNE DI MONTELAPIANO
Provincia di Chieti

Prot. n. 4953

Addi 1.0. LUG. 1999

Risposta a nota n. del Alleg. n.


OGGETTO : Richiesta di pubblicazione di avviso di Regolamento relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni tributarie e loro entità.

AI MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione regionale delle Entrate
P.zza Italia, 15
65100 PESCARA

Ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/97, si prega di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del seguente avviso di adozione di regolamento : "Con deliberazione consiliare in data 23/05/99 n. 41, esecutiva, è stato approvato il Regolamento relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni tributarie e loro entità".

Si allega copia della citata deliberazione in uno con il regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi A. Cozzo



Comune di MONTELAPIANO

Provincia di CHIETI

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI

(Legge 27/12/1997, n. 449, art. 50)

approvato con deliberazione del CONS. COM. n° 11 in data 21/02/1999

RIAPPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DELL'11/04/99 -

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

MONTELAPIANO

1. Il Comune di per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3
Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6
Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio, redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la

liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni di rateizzazione previste per ogni singolo tributo.

Art. 9 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

COMUNE DI MONTELAPIANO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66040

PalermoGuardiagrele

Prot. n. 1134

Addi, 27 MAG. 1999

Risposta a nota n. / del / Alleg. n. /

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione di avviso di Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

AI MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE FISCALITA'
LOCALE
Viale Europa
00100 ROMA - EUR

Ai sensi del secondo comma dell'art.52 del decreto Legislativo n.446 del 15 Dicembre 1997, si prega di provvedere per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del seguente avviso di adozione di regolamento: "Con Deliberazione consiliare in data 11.04.99 n.33, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali".

Si allega copia della citata deliberazione in uno con il regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Vania DE COCCO)
Vania De Cocco



Art. 10
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di quanto stabilito dai singoli regolamenti.

2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

25

CRITERI DETERMINAZIONE SANZIONI TRIBUTARIE
E LORO ENTITA'.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- d) tardivo pagamento dell'imposta o del diritto

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 100.000
- b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) £ 100.000
- d) 30% dell'imposta o del diritto dovuti

- e) sulle somme dovute a titolo di imposte o diritti si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali)
- d) tardivo pagamento della tassa

SANZIONI

- a) 200% della tassa dovuta con minimo di £. 100.000
- b) 50% della maggiore tassa dovuta
- c) £. ~~100~~.000
- d) 30% della tassa dovuta
- e) sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori del 2,50% per ogni semestre compiuto.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEFRIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
- b) infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa (c.d. errori formali)
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, co. 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
- e) tardivo pagamento della tassa

SANZIONI

- a) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta **CON UN MINIMO DI LIRE CENTOMILA.**
- b) 50% della maggiore tassa dovuta
- c) £. 50.000
- d) £. 50.000
- e) 30% della tassa di cui si è ritardato il versamento
- f) sulle somme dovute a titolo di tassa o di maggiore tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
- e) tardivo pagamento dell'imposta

SANZIONI

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000
- b) 50% del maggiore tributo dovuto
- c) £. 100.000
- d) £. 200.000
- e) 30% del tributo di cui si è ritardato il versamento
- f) sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, co. 3, della Legge 11/03/88, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) ~~dichiarazione o denuncia infedele~~
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (c.d. errori formali)
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
- e) tardivo pagamento dell'imposta

SANZIONI

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000
- b) 50% del maggiore tributo dovuto
- c) £. 100.000
- d) £. 200.000
- e) 30% del tributo di cui si è ritardato il versamento
- f) sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,50% per ogni semestre compiuto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 292 T.U.F.L.
APPROVATO CON R.D. 14/09/1931, N. 1175

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia
- b) denuncia incompleta o infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo (c.d. errori formali)
- d) tardivo pagamento del tributo

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto
- b) 50% del maggiore tributo dovuto
- c) £. 100.000
- e) 30% del tributo di cui si è ritardato il versamento
- f) sulle somme dovute a titolo di tributo o maggiore tributo, si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto.

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave ~~aumentata del terzo~~; *

c) nel caso in cui le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due;

4) di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà;

5) di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del dovuto).

* AUMENTATA DI UN QUINTO

6) di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

a) - pubblicità abusiva

1 - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:
fino a mq. 10 £. 500.000.= - oltre mq. 10 £. 1.000.000.=

2 - pubblicità luminosa od illuminata:
fino a mq. 10 £. 750.000.= - oltre mq. 10 £. 1.500.000.=

3 - proiezioni e pannelli luminosi:
fino a mq. 10 £. 750.000.= - oltre mq. 10 £. 1.500.000.=

4 - striscioni pubblicitari e simili posti trasversalmente alle vie e piazze:
fino a mq. 5 £. 500.000.= - oltre mq. 5 £. 1.000.000.=

5 - pubblicità ambulante in genere:
per ogni giorno o frazione di giorno £. 500.000.=

6 - pubblicità sonora (a posti fissi) £. 500.000.=

b) affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti privati di cui alla prec. lettera a):

1 - per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli £. 1.000.000.=

2 - per un numero superiore a 50 fogli £. 2.000.000.=

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MONTELAPIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vare A. Cocco

